

**CONVENZIONE TRA SOCIETA' DELLA SALUTE DI FIRENZE E CENTRO SERVIZI
MONTEDOMINI E SAN SILVESTRO PER PROMOZIONE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE
AREA ANZIANI E DISABILI**

L'anno duemilasei a questo giorno _____ del mese di _____ in Firenze, Via Pietrapiana n.53

Per il presente atto cui intervengono:

il Dr. Fabio Focardi, nato a Firenze il 16/08/1950 (C.F. FRC FBA 50M16 D612V), non in proprio, ma in qualità di Direttore del Consorzio "Società della Salute di Firenze", con sede legale in Firenze, Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio), d'ora in poi denominato "Consorzio" (C.F. 94117300486)

e

la Dr.ssa Anna Laura Abbamondi, nata a _____ il _____ (C.F. _____) non in proprio, ma in qualità di Direttore del Centro Servizi Montedomini e San Silvestro, con sede legale in Firenze, Via de' Malcontenti n.6, d'ora in poi denominato Montedomini (C.F. _____)

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra il Consorzio e Montedomini per lo svolgimento di attività di comunicazione esterna ed interna sulle azioni, iniziative e servizi in corso di realizzazione da parte della Società della Salute di Firenze sull'area Anziani e Disabili.

ART.2 – DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Montedomini si impegna a porre in essere e sviluppare le seguenti azioni:

- messa a punto di strumenti di comunicazione interna;
- creazione di attività di informazione, comunicazione e promozione dei servizi sociosanitari anche attraverso attività di contatto con i cittadini, associazioni, imprese;
- studio di un sistema informativo condiviso all'interno della Società della Salute;
- realizzazione di campagne di informazione e di promozione dell'immagine della Società della Salute;
- sviluppo del progetto Città Sane negli ambiti di competenza della Società della Salute;
- studio rivolto alla semplificazione ed omogeneizzazione dei procedimenti, della modulistica, dei bandi, del linguaggio amministrativo;
- realizzazione di Piani di comunicazione;
- creazione di una guida ai servizi sociosanitari in diversi formati (cartaceo, elettronico, televideo...);
- creazione di un sistema organizzato per la gestione dei reclami;

ART.3 – DURATA

La convenzione ha la durata di 10 mesi che decorrono dalla stipula del presente atto, esclusa ogni proroga tacita.

Lo scioglimento del Consorzio anticipatamente a tale scadenza determina la risoluzione anticipata della presente convenzione.

La convenzione potrà essere eventualmente rinnovata per espressa volontà delle parti.

In ogni caso, alla scadenza del presente atto, il Consorzio avrà diritto di utilizzare in ogni modo, forma e senza onere alcuno, il materiale frutto dell'attività esercitata da Montedomini nello svolgimento della presente attività.

ART.4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le attività indicate in via esemplificativa all'art.2 dovranno essere poste in essere e sviluppate concordandole preventivamente con il Direttore della Società della Salute di Firenze, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo del Consorzio.

Per l'attività di comunicazione relativa all'area disabili, Montedomini dovrà raccordare le proprie iniziative anche con il Polo sulla Disabilità S.Ambrogio.

Per la realizzazione delle attività di cui all'art.2 Montedomini potrà altresì avvalersi degli Uffici Relazione con il Pubblico del Comune di Firenze e dell'Azienda Sanitaria di Firenze i quali concorderanno tra di loro procedure omogenee di relazioni.

Montedomini, nella persona del Direttore o suo delegato, assume l'impegno di partecipare alle sedute ed agli incontri fissati dalla Società della Salute di Firenze, comunicati con congruo anticipo, nonché di mantenere informato il Direttore del Consorzio circa lo svolgimento della propria attività.

Montedomini si impegna a ispirare il suo operato nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, a tutela dell'immagine, dei valori e delle finalità del Consorzio.

ART.5 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente atto, le parti convengono un compenso forfetario di € 10.000,00= da corrisondersi in un'unica soluzione al termine dell'attività stessa, previa presentazione di idoneo rendiconto delle attività svolte.

E' previsto altresì un rimborso spese, per specifiche iniziative, nella misura massima del 10% del contributo stesso da corrisondersi previa autorizzazione e previa presentazione di idoneo rendiconto delle spese sostenute.

ART.6 – INCOMPATIBILITA' – RISERVATEZZA

Montedomini dichiara che non esistono motivi di incompatibilità per lo svolgimento della presente attività né saranno instaurati, durante l'espletamento dell'attività stessa, rapporti professionali o di altra natura con soggetti terzi comunque controinteressati della Società della Salute di Firenze o che possono comunque nuocere all'immagine del Consorzio stesso.

Montedomini è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'attività in oggetto.

Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute a terzi.

ART.7 – RECESSO E RISOLUZIONE

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo dandone preavviso all'altra parte almeno 15 giorni prima.

In caso di recesso Montedomini è tenuto a consegnare al Consorzio tutta la documentazione aggiornata relativa ai rapporti ed alle relazioni intraprese nello svolgimento della presente attività.

Il presente accordo si intende risolto di diritto nel caso di insufficiente diligenza nello svolgimento delle prestazioni da parte di Montedomini o nel caso in cui il medesimo non osservi gli indirizzi e gli obiettivi fissati dagli organi di governo del Consorzio e concordati con il Direttore.

In caso di risoluzione, il Consorzio sarà tenuto a pagare a Montedomini unicamente i corrispettivi e le spese sostenute per l'attività espletata sino alla data di comunicazione della risoluzione.

ART.8 – CONTROVERSIE

La Società della Salute di Firenze non risponde di eventuali obbligazioni sorte in proprio tra Montedomini e terzi nell'esecuzione della presente attività.

Per eventuali controversie che dovessero sorgere relativamente alla presente attività è competente il Foro di Firenze.

ART.9 – REGISTRAZIONE – NORME DI CHIUSURA

Il presente atto, che è senza importo, verrà registrato solo in caso d'uso e, in tal caso, le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

Le spese di bollo sono a carico di Montedomini.

Per quanto non disciplinato dal presente accordo, le parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice Civile in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore
della Società della Salute
di Firenze
Dr. Fabio Focardi

Il Direttore
del Centro Servizi Montedomini
e San Silvestro
Dr.ssa Anna Laura Abbamondi
